

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2009

Spett.le Impresa,

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto in fase di pubblicazione, ha determinato il **diritto annuale da versare obbligatoriamente alle Camere di Commercio** dalle imprese iscritte o annotate nella **sezione ordinaria** del Registro delle Imprese¹, per l'anno 2009 (N.B. qualora il decreto, una volta pubblicato sulla G.U., presentasse variazioni rilevanti questa Camera ne darà comunicazione a mezzo stampa, nonché sul sito www.cameradicommerciolatina.it).

Come si versa:

- Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, in maniera telematica (F24 telematico)
- E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi, e diritti annuali versati erroneamente presso altre camere).

Quando si versa:

- Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per il 2009, entro i termini previsti dall'art. 2 del DL 15 aprile 2002, n. 63 e s.m.i. (di norma **16 giugno 2009**) oppure maggiorando l'importo con lo **0,40%** entro trenta giorni dal suddetto termine (**16 luglio 2009**); tale maggiorazione, versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, va applicata **anche in ipotesi di compensazione di crediti**.

Quanto si versa:

- I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotati nella sezione speciale, versano, per la sede legale, un importo commisurato al fatturato² complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente; l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2008 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante

¹ Art. 18 della L.580/93, DM 359/2001

^z Soggetti	Modello IRAP 2009
1. Società di capitali	Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+ Rigo IC5
2. Banche ed altri sogg finanziari	Quadro IC Sezione II: Rigo IC15 + Rigo IC18
3. Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie	Quadro IC- Sezione I: Rigo IC1 + Rigo IC5 + Rigo IC15 della Sezione II
4. Imprese di assicurazione (per il calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici, e precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4 aprile 2008, n. 22)	Quadro IC – Sezione III
5. Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997)	Quadro IQ – Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
6. Persone fisiche esercenti attività commerciali che hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997)	Quadro IQ –Sezione II: Rigo IQ13+Rigo IQ17
7. Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997)	Quadro IP – Sezione I: Rigo IP1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
8. Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997)	Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13+ Rigo IP17
9. Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17 + Rigo IP 18
10. Imprese in regime forfetario	Quadro IP – Sezione III: Rigo IP41
11. Società di persone in regime forfetario	Quadro IP – Sezione III: Rigo IP47
12. Società di persone esercenti attività agricola	Quadro IP – Sezione IV: Rigo IP52

